



Audizione 9 Novembre 2011  
Camera dei Deputati  
Commissioni riunite Finanza e Affari sociali

Osservazioni sull'articolo 10 del Disegno di legge C. 4566  
Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale

Considerazioni generali

L'art.10 del disegno di legge "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale" sancisce una cultura di welfare connotata dalla messa in discussione della legittimità della domanda di un sistema di welfare universale così come disegnato dalla legge 328/2000; infatti il primo capoverso del succitato articolo prevede l'adozione di *"uno o più decreti legislativi finalizzati.....alla riqualificazione e all'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente meritevoli"*. Le prestazioni sociali non sono indirizzate, dunque, a tutti i cittadini ma solo ai *soggetti autenticamente meritevoli*

Anche il linguaggio del disegno di legge evidenzia questo cambio culturale: non si parla, infatti, di Servizi sociali o di prestazioni di welfare, ma di servizi socio-assistenziali. Il testo del disegno di legge identifica dunque le politiche sociali con le politiche assistenziali. Al punto 1d) il disegno di legge esplicita l'intenzione di istituire il *Fondo per l'indennità sussidiaria*; il termine "indennità" indica un compenso corrisposto a scopo assistenziale in qualità di rimborso spese: nuovamente emerge questa concezione assistenzialistica delle politiche sociali

Il primo comma dell'art. 10, poi, afferma chiaramente che le prestazioni socio-assistenziali sono subordinate a vincoli di bilancio: queste prestazioni, dunque, non rappresentano diritti esigibili nemmeno per i *soggetti autenticamente meritevoli*"

Ancora, il primo comma dell' art. 10 fa esplicito riferimento all'art 117 della Costituzione che conferisce allo Stato la potestà esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; il disegno di legge, però, non definisce i livelli essenziali delle prestazioni e ciò significa che non definisce diritti certi, esigibili dai cittadini in modo equo su tutto l'ambito territoriale nazionale. Ne deriva la considerazione che l'obiettivo non è quello di individuare i bisogni più rilevanti a cui dare risposta e le opportunità che in questa direzione possono essere offerte, ma che l'obiettivo perseguito è esclusivamente quello di contenere la spesa sociale (come si evince dall'art 11). La garanzia della fruibilità di definiti diritti sociali in modo equo nei territori e fra i territori non è dunque contemplata da questo disegno di legge

Pare essersi perso il senso delle politiche sociali, intese come strumenti di attivazione di Servizi che accompagnano il cittadino nelle diverse età della vita (asili nido, scuole, interventi di protezione sociale...); certo, le politiche sociali comprendono anche le politiche assistenziali, ma queste ultime non ne sono che una piccola parte. Il poter fruire di servizi restituisce dignità al cittadino non solo perché non lo obbliga a dover forzatamente dipendere dai familiari, ma anche perché ne permette l'autorealizzazione (non rinuncia ad un lavoro retribuito). E' importante considerare le politiche sociali non nei termini di "voce di spesa", ma nei termini di "voce di investimento".

In questo senso il sistema di welfare non può essere considerato un mero costo, come traspare dal disegno di legge, ma occorre riconoscere la funzione di volano dell'economia che il welfare assolve contribuendo allo sviluppo economico e sociale della collettività in quanto favorisce la crescita sia di capitale sociale nei termini di sviluppo di abilità e conoscenze, sia di coesione sociale nei termini collaborazione e fiducia tra le persone. Nel testo del disegno di legge è assente l'idea di un welfare capace di contrastare i processi di impoverimento e di perseguire gli obiettivi dell'Unione Europea indicati dalla Strategia di Lisbona – formalmente sottoscritta dal nostro Governo - quali la crescita economica e la coesione sociale

Per queste ragioni non è condivisibile l'enfasi che il disegno di legge pone sulla famiglia, considerata nei fatti, come un ammortizzatore sociale; alla famiglia viene assegnato un

ruolo di supplenza ad un sistema di welfare insufficiente che non riconosce i diritti soggettivi del cittadino.

Il rapporto annuale sulla situazione del Paese redatto dall'Istat evidenzia chiaramente come questo ruolo suppletivo sia svolto dalle famiglie e dal volontariato con differenti modalità quali, ad esempio: il sostegno economico al bilancio familiare garantito dalla pensione dei nonni, l'accudimento ad anziani e minori garantito dalle donne etc.. E' stato calcolato che le famiglie spendono 17 miliardi per l'assistenza agli anziani non autosufficienti a fronte di una erogazione statale pari a 12 miliardi per l'indennità di accompagnamento.

#### Fondo per l'indennità sussidiaria

Per quel che concerne l'indennità di accompagnamento, il Disegno di legge al comma 1d) prevede il suo superamento attraverso l'istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria senza fare alcun riferimento ai livelli essenziali di assistenza, né alla spesa storica. Tale fondo non corrisponde al reale bisogno in quanto i criteri di ponderazione non prendono in considerazione target di popolazione disabile quali, ad esempio, minori, giovani adulti o malati oncologici che pur tuttavia ne avrebbero pieno diritto; ricordo che le persone disabili con età inferiore ai 60 anni sono 620.000 e i ragazzi disabili infraquattordicenni sono 188.000. Inoltre il testo del disegno di legge non prende in considerazione alcuna i costi aggiuntivi per le persone disabili e per le loro famiglie (mancanza di reddito, rinuncia ad una attività lavorativa per assolvere alle esigenze assistenziali etc...), costi che possono produrre impoverimento specie nei contesti territoriali più arretrati e carenti di servizi

Tutto ciò preoccupa perché ad oggi l'indennità di accompagnamento è l'unico strumento di cui si dispone per fronteggiare la non autosufficienza. L'azzeramento del fondo della non autosufficienza comporta il non poter più realizzare interventi importanti quali quelli volti all'integrazione scolastica, lavorativa e sociale

L'indennità sussidiaria viene erogata, secondo il punto 2 del comma 1d), *“al fine di: .....finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, non profit, ..... ONLUS, cooperative ed imprese sociali.....quando.... sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati”*: ciò indica una impostazione residuale di un welfare subordinato alla convenienza economica che delega l'assistenza al volontariato e al no profit senza porre attenzione alla qualità del servizio offerto; non si fa alcun riferimento alla

professionalità degli operatori né alla necessità di accreditamento da parte degli enti che erogano assistenza, così come è assente l'attenzione ad individuare correttivi che permettano di superare il perverso gioco al ribasso nelle gare di appalto.

### Carta acquisti

Il punto le) richiama la carta acquisti la cui gestione è affidata al non profit; stupisce la riproposizione di uno strumento che ha sollevato tante polemiche, ed interroga sia la mancata verifica dell'efficacia a tre anni dalla sua istituzione, sia la mancata previsione di una valutazione e di un controllo dei suoi effetti con la sua riproposizione. I Comuni sono chiamati ad identificare i beneficiari e ad integrare le risorse pubbliche con la raccolta di erogazioni liberali, mentre alle organizzazioni non profit è affidato il compito di gestire la carta attraverso le proprie reti relazionali; è del tutto assente nel testo del disegno di legge ogni riferimento ai criteri di concessione, all'ammontare delle risorse economiche messe a disposizione, così come la previsione di competenze distribuite fra i vari livelli istituzionali secondo il principio della sussidiarietà verticale. Quanto previsto in questo punto del DDL non è condivisibile in quanto non favorisce l'emersione dei bisogni, sottende una considerazione meramente caritatevole di tale erogazione ed assegna al no profit un ruolo che non gli compete.

### Il valore del sistema dei servizi sociali

In ultimo suscita amarezza la constatazione che questo disegno di legge disconosce, nei fatti, il valore di un sistema di servizi sociali basato sulla cultura del prendersi cura, della relazione quale strumento atto a contrastare il rischio di relegare ad una posizione passiva ed ai margini le persone che portano una richiesta di aiuto, ma, al contrario, quale strumento mirato a stimolarne le competenze, seppur residuali e la capacità proattiva delle persone, sostenendole nello sviluppo di abilità e conoscenze ed accompagnandole in possibili percorsi di superamento delle condizioni sfavorevoli che caratterizzano quel tempo della loro vita.

La riduzione dei fondi relativi alle politiche sociali, alle politiche giovanili, alle politiche della famiglia e l'azzeramento dei fondi relativi alla non autosufficienza e all'inclusione sociale degli immigrati rivelano il pensiero di un welfare sempre più irrilevante che sta già producendo e continuerà a produrre un aumento delle persone relegate ai margini; basta

pensare alle famiglie sempre più numerose che accedono alla mense dei poveri o che richiedono un posto letto in dormitorio a seguito dello sfratto o, ancora, ai genitori che chiedono un aiuto per permettere ai figli di terminare gli studi, alle persone con problemi di dipendenza e/o patologie correlate che sempre più difficilmente riescono ad accedere ad una struttura di accoglienza residenziale, alle persone ultracinquantenni che perdono il lavoro e non riescono più a reinserirsi nel mondo del lavoro, alle donne sole con figli minori che a causa di eventi spiazzanti (separazione, perdita del coniuge etc..) non riescono più a fronteggiare la spesa dell'affitto o della rata del mutuo.....

### Qualche proposta

Alla luce di quanto sin qui esposto, si auspica:

- il recupero del senso delle politiche sociali quali strumenti favorenti la crescita economica e la coesione sociale, in linea con la strategia di Lisbona
- la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni
- il ripristino del fondo per la non autosufficienza
- il ripristino del fondo per l'integrazione sociale degli immigrati
- il potenziamento del fondo per le politiche sociali
- il potenziamento del fondo per le politiche giovanili
- il potenziamento del fondo per le politiche della famiglia
- il perseguimento dell'accreditamento degli enti che erogano assistenza
- l'individuazione di correttivi che permettano di superare il meccanismo delle gare al ribasso

Joli Ghibaudi  
Asociazione Gruppo Abele  
Corso Trapani 91/b  
Torino